

REGOLAMENTO (CE) N. 2480/2001 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2001

che stabilisce il quantitativo disponibile nel primo semestre 2002 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseari nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue:

In applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, che stabilisce entro quali limiti possano essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel

luglio 2001 per i prodotti summenzionati, le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 2508/97 hanno interessato per alcuni prodotti quantitativi inferiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire per ciascun prodotto il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97, figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 202 del 27.7.2001, pag. 11.